DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA

Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Versione in vigore dal 24 ottobre 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Titolo	I — Disposizioni in materia fiscale
Capo	II — Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-finanziaria/art-12-disposizioni-di-semplificazione-in-tema-di-annotazione-delle-fatture

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it